

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Doc. LII-bis
n. 8**

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2003)

(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Presentata dal Garante del contribuente per la regione Friuli-Venezia Giulia

Comunicata alla Presidenza il 27 gennaio 2004



**GARANTE DEL CONTRIBUENTE
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

Viale Miramare n.7

34124 - TRIESTE

Telef. 040-4198412


Fax 040-4198495

Prot. n. 37

Trieste, 27 gennaio 2004

→ All'On.le. Presidente della Camera dei Deputati ←

ROMA



All'On.le. Presidente del Senato

ROMA

All'On.le. Presidente del Consiglio dei Ministri

ROMA

OGGETTO: Relazione annuale ai sensi dell'art. 13-co. 13bis della L. n. 212/2000
modificata dall'art. 94-co. 7 della L. n. 289/2002

Nel decorso anno 2003 gli esposti pervenuti a questo Ufficio si sono attestati su un numero leggermente inferiore a quello dell'anno precedente (n.94 contro 112); il dato, in contrasto con la ragionevole previsione di un incremento, è al momento suscettibile di diverse e contrastanti interpretazioni, per cui ogni commento al riguardo appare prematuro in assenza di elementi che possano suffragare qualcuna delle possibili ipotesi.

Attenendosi ad un criterio di massima sintesi, si formulano di seguito brevemente le osservazioni ed i suggerimenti riguardanti le problematiche più rilevanti emerse dall'attività svolta, già segnalate con le relazioni semestrali redatte ai sensi dell'art.13-13°co. della legge n. 212/2000 e che ancora non hanno trovato adeguata soluzione.



Camera dei Deputati
ARRIVO 10 Febbraio 2004.



Prot: 2004/0000213/TN

1) - *La maggioranza delle pratiche sopravvenute concerne sempre i ritardi nei rimborsi. Al riguardo non può che ribadirsi quanto già reiteratamente esposto nelle relazioni semestrali circa l'urgente necessità:*

a) *di iniziative che valgano quanto meno ad attenuare la situazione di pesante disagio di alcune categorie di contribuenti che vantano crediti ingenti, consentendo loro la compensazione senza limiti con i debiti per imposte erariali e per oneri previdenziali ed assistenziali in attuazione del principio affermato dall'art.8-1°co. della L.n.212/2000;*

b) *dell'assunzione da parte dell'Amministrazione finanziaria di una posizione chiarificatrice, che palesi in maniera univoca il programma di ripianamento del debito dello Stato verso i contribuenti e permetta a costoro di fare affidamento su una data ragionevolmente certa di effettiva realizzazione del credito. Desta in particolare perplessità e sconcerto negli interessati la constatazione che vengono talvolta effettuati rimborsi per annualità relativamente recenti in favore di altri contribuenti e rimangono invece inevasi, senza alcuna plausibile spiegazione, i loro crediti per annualità remote.*

2) - *Senza entrare nella disamina di casi isolati riguardanti singoli contribuenti, che hanno messo in luce comportamenti di taluni Uffici particolarmente inadeguati e già segnalati come tali alle rispettive Direzioni regionali, si deve rilevare che le risposte degli Uffici locali delle Agenzie fiscali alle richieste d'informazioni o ai rilievi di questo Ufficio lasciano talvolta trasparire più la preoccupazione di una difesa ad oltranza del proprio operato che l'intendimento di individuare ed eliminare gli inconvenienti che hanno dato causa alle lamentele dei contribuenti. Tale approccio ha come effetto ulteriore una sensibile resistenza a rivedere le proprie posizioni mediante provvedimenti adottati in sede di autotutela e non giova all'instaurazione di un rapporto di proficua collaborazione nell'interesse generale dell'utenza.*

3) - *Permane una certa tendenza degli Uffici finanziari ad interpretare la normativa fiscale in senso rigoristico sfavorevole ai contribuenti, talvolta anche in contrasto con autorevoli interpretazioni giurisprudenziali (ad es: qualificazione come "mutui" ai fini della detraibilità degli interessi passivi dei soli contratti denominati come tali prescindendo dalla considerazione dell'effettiva natura giuridica, in contrasto con Comm. Trib. Centr. nn. 5144/97 e 4763/98; esclusione dell'idoneità a comprovare le ritenute d'acconto subite di ogni tipo di documentazione diversa dalla dichiarazione del sostituto d'imposta, in contrasto con Cass. N. 8606/96). A ciò fa riscontro l'emanazione da parte di alcuni di detti Uffici di atti privi dei requisiti di cui all'art.7 della L.212/2000, e in particolare della motivazione costituente l'elemento imprescindibile di qualsiasi provvedimento amministrativo, che in alcuni casi manca del tutto ed in altri risulta formulata in termini assolutamente generici. I due citati aspetti del comportamento degli Uffici, tra loro complementari contribuiscono ad ingenerare sfiducia e risentimento nei contribuenti, per cui è importante che venga posta la massima cura nell'opera di sensibilizzazione volta all'equo contemperamento delle esigenze del fisco e degli utenti.*

4) - *Agli inviti di questo Ufficio volti ad attivare le procedure di autotutela non viene talvolta dato seguito in base alla considerazione che il provvedimento è ormai divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine ovvero perché non ricorrono vizi che ne comportino la nullità. Tali risposte non tengono conto che dall'art.2 quater del D.L. n.564/94 convertito nella L. n.656/94, poi modificato dall'art.27 della L. 28/99, nonché dal D.M. n.37/97, emerge il pacifico principio che l'annullamento o la revoca di un*

atto impositivo in sede di autotutela non trova ostacolo nella definitività dell'atto medesimo e neppure nelle sentenze passate in giudicato favorevoli all'Amministrazione che abbiano pronunciato in puro rito, senza entrare nel merito della pretesa tributaria; ai sensi del citato articolo 2 quater del D.L. n.564/94 il potere di autotutela è esercitabile infatti rispetto agli atti illegittimi o infondati "anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità", con il solo limite, posto dall'art.2 del D.M. n.37/97, che le motivazioni siano diverse da quelle sulle quali si sia eventualmente già pronunciato in maniera definitiva il giudice. Non è in particolare d'ostacolo neppure l'assenza di vizi di legittimità, dato che il potere di autotutela in materia tributaria è esercitabile anche rispetto agli atti impositivi basati su presupposti erronei.

E' auspicabile pertanto che vengano impartite direttive ed istruzioni che valgano a chiarire la situazione, sollevando gli Uffici dal ricorrente timore di adottare atti suscettibili di comportare responsabilità per danno erariale.

5) - Prescindendo dai particolari aspetto sopra evidenziati, i rapporti con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e con i Comandi della G. di F. sono nel complesso soddisfacenti; le risposte ai quesiti e alle richieste di questo Ufficio vengono in genere fornite in tempi accettabili e con sufficiente chiarezza. Qualche difficoltà si ha invece ancora con gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, sia per quanto concerne i tempi delle risposte che il tenore delle medesime. Difficoltà si segnalano anche nei rapporti con le Amministrazioni Comunali, in quanto mentre talune corrispondono senza problemi e celermente alle richieste di questo Ufficio, altre forniscono invece le risposte soltanto dopo reiterati solleciti ed in maniera non sempre esaustiva; si avverte al riguardo la necessità di una norma esplicita che sancisca espressamente l'applicabilità anche alle amministrazioni locali delle disposizioni dell'art.13- commi 6°segg.ti della legge n.212/2000, individuando altresì gli organi cui indirizzare i rilievi e le relazioni periodiche.

6) - La situazione dei rapporti tra l'utenza ed il Fisco sembra attestata in ambito regionale su un binario di normalità, nel senso che dall'attività svolta nel periodo non sono emersi fatti sintomatici di rilevanti disservizi; molta è peraltro la strada da percorrere per instaurare quel "rapporto di fiducia" che la legge n.212/2000 sembra dare come un fatto acquisito e che costituisce invece un obiettivo ancora lontanissimo, anzi quasi irraggiungibile senza la preventiva definizione della questione dei rimborsi arretrati.

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DEL GARANTE
dott. Augusto Marinelli

